

CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 01 settembre 2026 alle ore 09:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

La presente seduta si è svolta in modalità mista, come previsto dal Capo VII bis, art. 31 bis e ss., del Regolamento del Consiglio provinciale approvato con delibera n. 60 del 22 giugno 2022.

Presiede BRAGLIA FABIO, Presidente, con l'assistenza del Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 13 membri su 17, assenti n. 4.

In particolare, risultano:

BRAGLIA FABIO	Presente
CALZOLARI LORENZO	Presente
CAROLI GERMANO	Presente
GARGANO GIOVANNI	Presente
GIACOBazzi PIERGIULIO	Presente
MEZZETTI MASSIMO	Presente
MUCCINI ROBERTA	Presente
PARADISI MASSIMO	Assente
POGGI FABIO	Presente
RIGHI RICCARDO	Presente
ROSSINI ELISA	Assente
SARRACINO SIMONA	Assente
SPATAFORA FRANCESCO	Presente
VANDELLI GIUSEPPE	Presente
VENTURINI STEFANO	Assente
ZANIBONI MONJA	Presente
ZIRONI LUIGI	Presente

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:

Atto n. 59

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DELLA SENTENZA N.64/2026 RESA DAL TRIBUNALE DI MODENA A CONCLUSIONE DEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA PROVINCIA DI MODENA IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N.2370/2023 OTTENUTO DALL'ING. F.O

Oggetto:

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DELLA SENTENZA N.64/2026 RESA DAL TRIBUNALE DI MODENA A CONCLUSIONE DEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA PROVINCIA DI MODENA IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N.2370/2023 OTTENUTO DALL'ING. F.O.

La Provincia di Modena è stata parte nel giudizio civile RG n. 3507/2023 innanzi al Tribunale di Modena, instaurato a seguito dell'opposizione proposta dalla Provincia di Modena avverso il decreto ingiuntivo n. 2370/2023, ottenuto dall'ing. F.O., quale collaudatore tecnico amministrativo, statico e in corso d'opera relativo agli interventi: • *PNNR M4C1 INV.3.3 Liceo Statale "A.F. Formigginì" Sassuolo (Mo). Nuova costruzione in sostituzione dell'edificio esistente. Secondo Stralcio (Cup G84e21000430001)*; • *Liceo Statale "A.F. Formigginì" Sassuolo (Mo). Nuova costruzione in sostituzione dell'edificio esistente. terzo stralcio (cup g89f18000920001)*, per vedersi riconosciuto il pagamento della somma di euro € 24.332,89, per le prestazioni rese nello svolgimento dell'incarico in oggetto.

Nel corso del giudizio è stato accertato che la somma di € 13.294,33, relativa alla cauzione versata dal professionista, era già stata svincolata in data 19 maggio 2023, sicché la controversia residua riguardava esclusivamente il compenso professionale richiesto per l'attività di collaudo svolta sino alla comunicazione delle dimissioni.

Con sentenza n. 3507/2023 depositata il 21 gennaio 2026, il Tribunale di Modena – Seconda Sezione Civile – ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato la Provincia di Modena al pagamento in favore dell'ing.F.O. della somma di € 8.700,00, oltre accessori ed interessi dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione della metà delle spese di lite, liquidate in € 2.540,00 oltre accessori.

La sentenza ha ritenuto che la comunicazione dell'Area tecnica- U.O. Edilizia del 23 dicembre 2022, con cui si dava atto dell'accettazione della proposta di risoluzione contrattuale formulata dal professionista, integrasse accettazione anche della componente economica della proposta, non essendo state sollevate contestazioni sul quantum. Il Tribunale ha richiamato l'art. 2237 c.c. e ha valorizzato le risultanze istruttorie, che hanno confermato l'effettiva esecuzione delle opere sino alla risoluzione del rapporto.

Elemento di rilievo è costituito dai pareri dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena, acquisiti nel corso del giudizio per verificare la congruità del compenso richiesto. Pur non avendo natura vincolante, tali pareri sono stati valorizzati dal Giudice quali elementi tecnici qualificati, confermativi della congruità della somma di € 8.700,00, tenuto conto dell'importanza della prestazione ai fini della pubblica sicurezza e della qualità professionale richiesta.

Si dà atto che l'ing. F.O. ha proposto appello avverso la sentenza, limitatamente alla mancata liquidazione degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 e alla compensazione parziale delle spese processuali, chiedendo la condanna integrale dell'Ente alle spese di entrambi i gradi, incluse quelle del procedimento monitorio. L'impugnazione non riguarda la condanna al pagamento dell'importo di € 8.700,00 né la ricostruzione del rapporto contrattuale, sicché la sentenza è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c. per la parte non oggetto di appello.

Ai fini della completezza istruttoria si evidenzia che la richiesta di pagamento e la relativa documentazione fiscale sono state trasmesse dal professionista solo nel mese di luglio 2026 e pertanto si ritiene necessario procedere al pagamento, in quanto la sentenza emessa dal Tribunale

di Modena è immediatamente esecutiva e si richiama quanto previsto all'art. 194 del TUEL che recita:

<<1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;>>

I requisiti di carattere generale che deve pertanto avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione.

Alla luce di quanto sopra esposto, si deve evidenziare come in relazione alla necessità dell'attivazione di una procedura di cui all'art. 194 comma 1, lett. a) siano stati espressi orientamenti, non sempre univoci, con riguardo specificamente alla refusione delle spese di lite derivanti dalla soccombenza dell'Ente qualora vi sia già apposita copertura nei capitoli di bilancio dedicati.

Per completezza

- Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Lombardia n.210/2018/PAR del 3 luglio 2018 e SSRR n. 12/2007/QM, ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente fra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive, dalle altre previste dall'art. 194, comma 1 del TUEL, osservando come: *“mentre nel caso di sentenza esecutiva di condanna, il Consiglio dell'Ente non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale in mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le “sentenze esecutive”, tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193, comma 2, lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: “...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194.... sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio”* (cfr. art. 193, comma 2 cit.);
- Sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG del 7.10.2019, ha stabilito che *“il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una*

sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento"

Appare quindi opportuno prendere atto degli effetti della sentenza del Tribunale di Modena n. 64/2026 resa nella causa R.G. n. 3507/2023, attivando la procedura prevista dall'art.194 TUEL, al fine di dare ricognizione nelle opportune sedi consigliari della sentenza esecutiva trattandosi di *"esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'Ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.[...]"*.

La disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, è infatti finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio e prevede, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, di adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia.

Sulla base di tale principio, seppur la Provincia di Modena proceda periodicamente agli accantonamenti nel fondo rischi allo scopo di preservare gli equilibri di bilancio atteso che *"una delle cause del rischio di squilibri strutturali del bilancio è rappresentata da sentenze che determinano per l'Ente l'insorgere di oneri di rilevante entità finanziaria e che il bilancio non riesce ad affrontare con risorse disponibili nell'anno o nel triennio di riferimento del bilancio"*, la procedura che si individua quale opportuna, nella fattispecie in esame, appare dunque quella stabilita dall'art. 194 d.lgs. 267/2000.

Per tali motivi, occorre evidenziare e ribadire che:

- nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito, che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;
- al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione, ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti.

Si richiamano le deliberazioni consiliari nn. 102 e 98 del 21.12.2023 con le quali il Consiglio provinciale ha rispettivamente approvato il bilancio di previsione 2042-26 ed il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Sulla base di quanto sopra esposto e preso atto delle più recenti orientamenti, si ritiene necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio innanzi all'organo consiliare e che coerentemente a quanto previsto dall'art. 35 c. 5 del Regolamento di contabilità dell'Ente, si procederà al pagamento sul capitolo 2751 *"Pagamento oneri derivanti da sentenze esecutive e transazioni"* del bilancio in corso.

La presente deliberazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente e che tali riflessi per un importo pari a complessivi € **15.148,62** a titolo di competenze da riconoscere all'ing. F.O. per le prestazioni rese in virtù dell'affidamento in oggetto, oltre ad interessi e oneri a titolo di spese legali, come previsto in sentenza;

Tale importo (con gli interessi al 1° settembre, data di adozione della presente) è così suddiviso:

Onorario	€ 8.700,00
Oneri previdenziali	€ 348,00
Iva	€ 1.990,56
Interessi	€ 1.072,22
Spese Legali	€ 2.540,00
Oneri Accessori	€ 497,84
Totale	€ 15.148,62

(dove per oneri accessori alle spese legali devono intendersi: 15% per spese generali e 4% per CNA, come stabilito in sentenza)

Con la seguente imputazione:

- per € **11.038,56** sul capitolo di spesa in c/capitale n. 572 "Liceo scientifico Formiggini di Sassuolo - Nuova costruzione - PNRR MIS.4 INV. 3.3" del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 esercizio 2026, così dettagliati:

<i>Descrizione</i>	<i>Lotto 1</i>	<i>Lotto 2</i>	<i>Complessivo</i>
Onorario	5.831,26	2.868,74	8.700,00
Oneri previdenziali	233,25	114,75	348,00
Imponibile	6.064,51	2.983,49	9.048,00
Iva	1.334,19	656,37	1.990,56
Totale	7.398,70	3.639,86	11.038,56

- per € **4.110,06** sul capitolo in spesa corrente n. 2751 "Pagamento oneri derivanti da sentenze esecutive e transazioni" del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 esercizio 2026, così dettagliati:

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
Interessi onorario	€ 1.072,22
Spese legali	2.540,00
Oneri accessori	497,84
Totale	4.110,06

Il Collegio dei revisori ha espresso parere ai sensi dell'art. 239 c. 1 lettera B punto 6 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato e il Direttore dell'Area Amministrativa hanno espresso parere favorevole, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile, in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico degli Enti Locali.

Il Presidente dichiara aperta la trattazione del presente oggetto.

BARBARA BELLENTANI - Dirigente Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio, UAU

Grazie. Buongiorno. Si tratta di una delibera che portiamo in Consiglio per ragioni informative, essendovi già la copertura in bilancio delle somme che sono state disposte all'interno della sentenza. Si tratta di un contenzioso che si è instaurato con un professionista, un Ingegnere nominato collaboratore tecnico strutturale, tecnico amministrativo, nell'ambito di realizzazione del nuovo Istituto Formigginini di Sassuolo. A seguito della risoluzione consensuale del suo incarico, si è posto il tema della determinazione del quantum delle prestazioni effettivamente rese. Da questo punto di vista non si è arrivati a una quantificazione concorde, in quanto il professionista chiedeva delle somme maggiori rispetto a quelle che riteneva invece la Provincia di Modena. Ragione per la quale, a fronte di questa divergenza, il professionista ha richiesto al Tribunale di Modena un decreto ingiuntivo che è stato opposto da parte della Provincia, sostenendo appunto che il quantum della richiesta, non tanto l'anima ma quanto il quantum, non fosse condivisibile. Considerato che il professionista ha portato anche l'opinamento da parte dell'Ordine professionale innanzi al Tribunale, questo gli ha consentito di ottenere il riconoscimento delle somme, delle maggiori somme che aveva quantificato, oltre le spese legali. Quindi l'importo che portiamo all'interno di questa delibera di riconoscimento del debito ammonta a 8.700 euro per compenso professionale, oltre alle spese legali, interessi, IVA e altri oneri riflessi, per un totale di circa 15.148 euro. Quindi da questo punto di vista il riconoscimento è dovuto per delle prestazioni a seguito di una risoluzione consensuale dell'incarico di collaudatore. Questo è l'esito del giudizio. Se ci sono necessità, rimango a disposizione.

FABIO BRAGLIA - Presidente della Provincia di Modena

Grazie. Apro la discussione. Ci sono interventi per alzata di mano? Non vedo mani alzate. Chiedo se ci sono dichiarazioni di voto? Non vedo mani alzate. Procediamo per il voto per alzata di mano.

Non avendo alcun altro Consigliere/a chiesto la parola, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la presente delibera che viene approvata con il seguente risultato:

PRESENTI	n. 13	
FAVOREVOLI	n. 9	(Presidente Braglia, Consiglieri/e Calzolari, Gargano, Mezzetti, Muccini, Poggi, Righi, Zaniboni e Zironi)
ASTENUTI	n. 4	(Consiglieri Caroli, Giacobazzi, Spatafora e Vandelli).

Per quanto precede,

IL CONSIGLIO DELIBERA

- 1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) Di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva del Tribunale di Modena n. 64/2026 resa nella causa R.G. n. 3507/2023, pubblicata in data 02.02.2026, per un importo pari a complessivi euro 15.148.62 a titolo di competenze da riconoscere all'ing.F.O. per le prestazioni rese in virtù dell'affidamento in oggetto, relativi interessi e oneri a titolo di spese legali, quale espressa condanna disposta nella sentenza già esecutiva, dando atto che le eventuali variazioni riferite ad oneri accessori, alle componenti degli interessi, alla registrazione sentenza e quant'altro variabile da disposizione di Legge ovvero che dovessero risultare al termine del procedimento attualmente pendente avanti la Corte di Appello per la riforma in parte qua della sentenza in oggetto, sarà definitivamente assunto con successivo provvedimento allorquando gli importi saranno definitivamente noti al momento della liquidazione;
- 3) Di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito verrà imputata come di seguito:
 - per € 11.038,56 sul capitolo di spesa in c/capitale n. 572 "Liceo scientifico Formiggini di Sassuolo - Nuova costruzione - PNRR MIS.4 INV. 3.3" del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 esercizio 2026 così dettagliati:

<i>Descrizione</i>	<i>Lotto 1</i>	<i>Lotto 2</i>	<i>Complessivo</i>
Onorario	5.831,26	2.868,74	8.700,00
Oneri previdenziali	233,25	114,75	348,00
Imponibile	6.064,51	2.983,49	9.048,00
Iva	1.334,19	656,37	1.990,56
Totale	7.398,70	3.639,86	11.038,56

- per € 4.110,06 sul capitolo in spesa corrente n. 2751 "Pagamento oneri derivanti da sentenze esecutive e transazioni" del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 esercizio 2026 così dettagliati:

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
Interessi onorario	€ 1.072,22
Spese legali	2.540,00
Oneri accessori	497,84
Totale	4.110,06

(dove per oneri accessori alle spese legali devono intendersi: 15% per spese generali e 4% per CNA, come stabilito in sentenza).

- 4) Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio e di demandare all'U.O. Area Tecnica Edilizia l'adozione dei provvedimenti di impegni di spesa e liquidazione somme.
- 5) Di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei conti e agli Organi di Controllo.
- 6) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D. Lgs. n. 33/2013.

Il Presidente, per provvedere al pagamento nei termini di legge, pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma della D.Lgs. 267/2000, che viene approvata come segue:

PRESENTI n. 13

FAVOREVOLI n. 9 (Presidente Braglia, Consiglieri/e Calzolari, Gargano, Mezzetti, Muccini, Poggi, Righi, Zaniboni e Zironi)

ASTENUTI n. 4 (Consiglieri Caroli, Giacobazzi, Spatafora e Vandelli).

Della suesposta delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente
BRAGLIA FABIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

Avv. Barbara Bellentani
Avv. Alessia Trenti
Avv. Annamaria Grasso

Sede: Provincia di Modena - Viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena
Tel. 059 209 301-302-304-306 e-mail: avvocatura@provincia.modena.it
pec: provinciadimodena@cert.provincia.modena.it - www.provincia.modena.it

Classifica 02-12-01 fasc. 1698/2023

Modena, 21/08/2026

Alla cortese attenzione di

Collegio dei Revisori
Sua sede

Direzione generale
GUIZZARDI RAFFAELE
Area Tecnica
VITA ANNALISA

Oggetto: SENTENZA N.64/2026 RESA DAL TRIBUNALE DI MODENA A CONCLUSIONE DEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA PROVINCIA DI MODENA IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N.2370/2023 OTTENUTO DALL'ING.F.ODORICI. RELAZIONE

La presente relazione è volta a rappresentare all'Organo di revisione il contenuto della **sentenza del Tribunale di Modena n. 64/2026**, depositata il 21 gennaio 2026 e pubblicata il 02.04.202, nonché le ragioni giuridiche che impongono il riconoscimento del relativo debito ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) TUEL.

Il giudizio trae origine dall'opposizione proposta dalla Provincia di Modena avverso il decreto ingiuntivo n. 2370/2023, ottenuto dall'ing.F.Odorici, quale professionista affidatario del collaudo tecnico amministrativo, statico e in corso d'opera relativo ai lavori : • *Liceo Statale "A.F. Formiggini" Sassuolo (Mo). Nuova costruzione in sostituzione dell'edificio esistente. Secondo Stralcio (Cup G84e21000430001)*; • *Liceo Statale "A.F. Formiggini" Sassuolo (Mo). Nuova costruzione in sostituzione dell'edificio esistente. terzo stralcio (cup g89f18000920001)*. Il Professionista ha agito giudizialmente nei confronti della Provincia di Modena , per vedersi riconosciuto l'ulteriore compenso ammontante ad euro € 24.332,89, per le prestazioni rese nello svolgimento dell'incarico in oggetto.

Nel corso del giudizio è stato accertato rispetto alla domanda giudiziale relativa allo svincolo della somma di € 13.294,33, relativa alla cauzione versata dall'ing. Odorici, la Provincia aveva già provveduto allo svincolo in data 19 maggio 2023, sicché la controversia residua riguardava esclusivamente il compenso professionale richiesto dal collaudatore per l'attività svolta sino alla comunicazione delle dimissioni.

Premesso che il Professionista aveva comunicato unilateralmente la volontà di dimettersi dall'incarico già in corso, il Tribunale ha ritenuto che la comunicazione di risposta dell'Area tecnica- U.O. Edilizia del 23 dicembre 2022, con cui si dava atto dell'accettazione della proposta di risoluzione contrattuale formulata dall'ing. Odorici, costituisse accettazione anche della parte economica della proposta, e non fosse solo relativa allo scioglimento del vincolo contrattuale.

La motivazione contenuta nella sentenza che definisce il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, valorizza il dato testuale della comunicazione trasmessa dalla Provincia : seppur la risposta fosse relativa alla mera accettazione delle dimissioni e priva anche di contestazioni sul quantum, si richiama il principio di cui all'art. 2237 c.c., secondo cui il cliente è tenuto al pagamento dell'opera già eseguita.

Il Giudice ha inoltre evidenziato che le risultanze istruttorie hanno confermato l'effettiva esecuzione delle opere strutturali e delle attività assistenziali sino alla data della risoluzione, come dichiarato dal teste di parte attrice, e che l'attività svolta è stata ampia, articolata e non contestata in modo specifico.

Elemento di particolare rilievo, anche ai fini della presente relazione, è il riferimento operato dal Tribunale ai **pareri dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena**, richiesti nel corso del giudizio proprio per verificare la congruità del compenso richiesto dal professionista.

Pur ricordando che tali pareri non hanno natura vincolante, il Giudice ha sottolineato che l'Ordine ha ritenuto congrua la somma di € 8.700,00, tenuto conto dell'importanza della prestazione ai fini della pubblica sicurezza e della correttezza amministrativa, nonché della qualità professionale richiesta per l'incarico.

Il Tribunale ha dunque valorizzato il parere tecnico dell'Ordine come elemento confermativo della congruità della pretesa economica del professionista, integrando tale valutazione con le risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta.

La sentenza ha pertanto revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato la Provincia di Modena al pagamento della somma di **€ 8.700,00**, oltre accessori ed interessi dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione della metà delle spese di lite, liquidate in **€ 2.540,00**, oltre accessori.

Si rappresenta che **l'ing. Odorici ha proposto appello** avverso la sentenza, limitatamente alla parte in cui non è stato riconosciuto il diritto agli **interessi moratori ex d.lgs. 231/2002** e contro **la compensazione parziale delle spese processuali**, chiedendo invece la condanna integrale della Provincia alle spese di entrambi i gradi, incluse quelle del procedimento monitorio.

L'impugnazione non incide sulla ricostruzione del rapporto contrattuale né sulla congruità del compenso, già accertate dal Tribunale, e non determina alcuna sospensione della condanna principale.

La somma di € 8.700,00, oltre accessori e spese, costituisce pertanto obbligazione certa, liquida ed esigibile, non sospesa né contestata nel grado di appello.

Ai fini della completezza istruttoria si evidenzia che la richiesta di pagamento e la relativa documentazione fiscale sono state trasmesse dal professionista solo nel mese di luglio 2026.

La liquidazione del compenso professionale richiede necessariamente la disponibilità del documento fiscale e delle coordinate di accredito; prima di tale data l'Ente non disponeva degli elementi indispensabili per procedere al pagamento, non essendo possibile, in assenza di fattura, attivare la procedura di liquidazione.

Alla luce di quanto sopra, il debito derivante dalla sentenza rientra nella fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) TUEL, trattandosi di obbligazione scaturita da provvedimento giurisdizionale esecutivo. La giurisprudenza contabile è costante nel ritenere che il riconoscimento del debito fuori bilancio sia atto dovuto quando l'obbligazione discende da una sentenza esecutiva, non essendo consentito all'Ente sottrarsi all'adempimento (cfr. . DELIBERAZIONE Corte dei Conti N. 27/SEAUT/2019/QMIG)

Si sottopone pertanto all'Organo di revisione la necessità di procedere al riconoscimento del debito derivante dalla sentenza del Tribunale di Modena n. 3507/2023, per complessivi **€ 8.700,00 + accessori + interessi legali**, nonché **€ 2.540,00 + accessori** per spese di lite, con imputazione al bilancio corrente mediante apposita deliberazione consiliare.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
BARBARA BELLENTANI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

N. R.G. 3507/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile**

Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3507/2023

promossa da

PROVINCIA DI MODENA (C.F. 01375710363) rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Alessia Trenti e Annamaria Grasso ed elettivamente domiciliata presso
l'Ufficio Avvocatura Unico in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34

ATTRICE OPPONENTE

contro

ODORICI FAUSTO (C.F. DRCFST61E15L885Z) rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Sonia Bartolini e Alberto Babbini ed elettivamente domiciliato presso il
loro studio in Pavullo nel Frignano (MO), Via Giardini n. 26

CONVENUTO OPPOSTO

Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1072/2023

Conclusioni delle parti:

le parti all'udienza del 13.11.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e
concludono come da note scritte che qui si intendono trascritte;

lette le conclusioni delle parti;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Provincia di Modena citava in giudizio Odorici Fausto al fine di sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 1072/2023, con il quale si ingiungeva di corrispondere la somma di € 24.332,89= (di cui € 11.038,56= a titolo di compenso concordato ed € 13.294,33= a titolo di restituzione della cauzione versata), oltre interessi e spese, chiedendo di accertare e dichiarare l'insussistenza dei crediti vantati ed in via subordinata di accertare e dichiarare il corretto ammontare da riconoscersi all'ing. Odorici a titolo di onorario per le prestazioni effettivamente rese a favore della Provincia di Modena.

Si costituiva in giudizio Odorici Fausto, il quale chiedeva rigettarsi la domanda attorea e confermare il decreto ingiuntivo, svincolato l'importo di euro 13.294,33= ingiunto, quale cauzione versata al momento della conclusione del contratto.

Anzitutto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto, atteso che l'importo di € 13.294,33=, richiesto dal convenuto a titolo restituzione della fideiussione dallo stesso versata, veniva svincolato in data 19.05.2023 (doc. n. 9 comparsa di costituzione e risposta).

Nel merito, la domanda del ricorrente Odorici in ordine al pagamento del compenso a lui spettante per l'attività svolta in favore della Provincia nella somma di € 8.700,00=, oltre accessori, è fondata.

E' documentale che l'ing. Odorici comunicava la proposta di risoluzione del contratto intercorso tra le parti recesso dal contratto per motivi personali (doc. n. 3 atto di citazione) e che parte opponente dava riscontro con missiva del 23.12.2022 dal seguente tempore: *“con la presente si informa che, dalla data odierna, si ritiene accettata la proposta di risoluzione contrattuale come da Sua comunicazione trasmessa in data 04/11/2022 e assunta al nostro protocollo con numero 38478 del 09/11/2022”* (doc. n. 7 atto di citazione).

E' evidente che l'accettazione della proposta di risoluzione del contratto, priva di precisazione o contestazione sul compenso richiesto, implica l'accettazione anche della richiesta economica per l'attività svolta, anche alla luce del disposto di cui

all'art. 2237 c.c. per il quale il cliente è tenuto al pagamento per l'opera già eseguita.

Ad ogni buon conto il convenuto comunicava l'opportunità di fare opinare dall'Ordine degli Ingegneri il compenso richiesto.

Sull'attività svolta le risultanze istruttorie hanno confermato le deduzioni del convenuto, tanto che alla domanda del capitolo di prova n. 29 di parte attrice "vero che al momento della risoluzione del rapporto tra la Provincia di Modena e l'ing. Odorici (dicembre 2022) era stato eseguito lo sbancamento di tutti i lotti a progetto, erano stati realizzati tutti i plinti di tutti i lotti a progetto, erano state installate tutte le travi di collegamento/fondazioni di tutti i lotti e posato il primo solaio di tutta la struttura", il teste ing. Candido Bertolani, dipendente della Provincia di Modena del settore edilizio risponde: *"si è vero; a fine 2022 la parte elencata era stata completata"*.

Ad ogni buon conto il convenuto comunicava l'opportunità di fare opinare dall'Ordine degli Ingegneri il compenso richiesto e nelle more del giudizio veniva richiesto un ulteriore chiarimento per meglio verificare la congruità del compenso richiesto dal convenuto, a prescindere dagli accordi intercorsi tra le parti su di esso; congruità che veniva confermata, tenuto conto della *"importanza della prestazione ai fini della pubblica sicurezza e della correttezza amministrativa"* (allegato alle note del 27.09.2024).

È pur vero che il parere espresso dal Consiglio dell'Ordine non è vincolante, essendo sempre riservato al giudice di sindacare la liquidazione rapportata alla entità della prestazione eseguita (Cass. Civ. n. 26065/2016), ma dalle risultanze istruttorie emerge una proficua ed intensa attività svolta, non contestata in maniera specifica, caratterizzata dalla partecipazione, sino alla risoluzione consensuale del contratto, a vari incontri, come confermato dai testi escussi, anche antecedenti al conferimento dell'incarico e propedeutici al rilascio della documentazione finale relativa al collaudo, dall'analisi degli elaborati relativi al progetto esecutivo, dalle valutazioni tecniche, dalle prove eseguite sul calcestruzzo delle fondazioni dei fabbricati, dall'analisi dei calcoli e dalla

valutazione delle possibili soluzioni per addivenire al collaudo, tutte attività necessarie per un corretto svolgimento dell'incarico conferito.

Ne discende che per i motivi sopra espressi il decreto ingiuntivo va revocato e parte attrice opponente è tenuta a corrispondere a parte convenuta la complessiva somma di € 8.700,00=, oltre accessori ed interessi dalla domanda al saldo.

Con riferimento alle spese di giudizio, tenuto conto delle posizioni delle parti e della motivazione della sentenza, sussistono giusti motivi per compensarle nella misura di 1/2, con la conseguente condanna di parte opponente alla rifusione in favore di parte convenuta opposta di 1/2 residuo e liquidato come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3507/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:

- revoca il decreto ingiuntivo n. 1072/2023 e condanna Provincia di Modena al pagamento in favore di Odorici Fausto della somma di € 8.700,00=, oltre accessori ed interessi dalla domanda al saldo, ai sensi di cui in motivazione;
- dichiara le spese di giudizio compensate tra le parti nella misura di 1/2 e conseguentemente condanna Provincia di Modena alla rifusione in favore di Odorici Fausto di 1/2 residuo che liquida, a compensazione già operata, nella complessiva somma di € 2.540,00=, oltre accessori.

Modena, 21 gennaio 2026

Il Giudice
Luca Primiceri



Provincia di Modena

Il Collegio dei Revisori

Verbale n. 60 del 26 agosto 2026

OGGETTO: “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DELLA SENTENZA N.64/2026 RESA DAL TRIBUNALE DI MODENA A CONCLUSIONE DEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA PROVINCIA DI MODENA IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N.2370/2023 OTTENUTO DALL' ING. F.O”. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL T.U. ENTI LOCALI.

Il giorno 26 agosto 2026, presso l'ufficio del Presidente Dott. Giacomo Ballo, in Modena (MO), via Emilia Ovest n. 101, si è riunito il Collegio dei Revisori della Provincia di Modena, nelle persone del Presidente dott. Giacomo Ballo e dei membri ordinari dott. Tiziano Cericola e dott. Gregorio Mastrantonio, collegati in audioconferenza per esaminare la documentazione inviata il 25 agosto u.s. a mezzo mail.

Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 6) del D.Lgs. n. 267/2000, l'Organo di Revisione procede all'esame della proposta di deliberazione di Consiglio Provinciale n. 3944/2026 avente ad oggetto “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DELLA SENTENZA N.64/2026 RESA DAL TRIBUNALE DI MODENA A CONCLUSIONE DEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA PROVINCIA DI MODENA IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N.2370/2023 OTTENUTO DALL'ING.F.O” trasmessa per posta elettronica in versione definitiva, dal Direttore Area Amministrativa e Dirigente Servizio Personale e Sistemi informativi e Telematica dott. Raffaele Guizzardi, in data 25 agosto 2026, unitamente alla relativa documentazione, per accertamento di debito fuori bilancio ex art. 194 TUEL.

Richiamato l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede:

- al comma 1, lettera b punto 6) che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
- al comma 1-bis) che nei pareri venga *"espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio*



finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.";

Visto l'art. 194 comma 1 lettera a) del T.U.E.L. che stabilisce "*gli enti locali riconoscono la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive*";

Premesso

- che un debito fuori bilancio per essere riconoscibile deve avere i seguenti caratteri:

- certezza, cioè effettiva esistenza dell'obbligazione di dare;
- liquidità, nel senso che deve essere individuato il soggetto economico creditore, il debito sia definito nel suo ammontare e l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione;
- esigibilità, nel senso che sia stata fissata la scadenza del pagamento e che esso non sia subordinato a condizione.

- che ai sensi del principio contabile Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, paragrafo 9.1., infatti, «l'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto».

- che il Consiglio della Provincia riconoscerà i seguenti debiti fuori bilancio a favore dell'ing. F.O.:

- Euro 8.700,00 a titolo di onorario, più oneri previdenziali e IVA di legge, oltre a interessi legali;
- Euro 2.540,00 a titolo di spese di lite, oltre a oneri accessori (15% per spese generali e 4% per CNA);
come da relazione dell'Ufficio Avvocatura Unico a firma del dirigente Avv. Barbara Bellentani;

per una spesa complessiva di **€ 15.148,62.**

- che pertanto trattandosi di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva n. 64/2026 depositata in data 21 gennaio 2026, resa dal Giudice del Tribunale di



Modena nella causa R.G. n. 3507/2023 rientra nelle previsioni di quanto disposto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL "*sentenze esecutive*"

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio della Provincia da sottoporre alla prossima seduta, unitamente alla documentazione allegata;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso pareri favorevoli relativamente alla regolarità tecnica e contabile il Responsabile Ufficio Advocatura Unica e il Direttore dell'Area Amministrativa,

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità,

Visto l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni,

Visto il Principio Contabile n. 2 per gli Enti Locali Osservatorio per la Finanza e la contabilità degli Enti Locali ai punti dal n. 93 al n. 103;

Viste le relazioni tecniche dei Responsabili;

Visto che il sopracitato debito trova già copertura finanziaria nello stanziamento del capitolo n.2571 "Pagamento oneri derivanti da sentenze esecutive e transazioni" del bilancio 2022;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

limitatamente alle proprie competenze, sulla proposta di delibera del Consiglio della Provincia n. 3944/2026 in ordine al riconoscimento del debito fuori bilancio pari ad euro 15.148,62,

INVITA

gli uffici competenti a trasmettere la delibera di riconoscimento del debito fuori Bilancio alla competente Procura della Corte dei Conti, chiedendo nel termine di 30 giorni di inviare alla sottoscritta copia della stessa.

Il Collegio dei Revisori

dott. Giacomo Ballo, Presidente

dott. Tiziano Cericola

dott. Gregorio Mastrantonio



Provincia di Modena

Area Amministrativa
Urbanistica, centrale unica di committenza e contratti
Ufficio Advocatura Unico

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DELLA SENTENZA N.64/2026 RESA DAL TRIBUNALE DI MODENA A CONCLUSIONE DEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA PROVINCIA DI MODENA IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N.2370/2023 OTTENUTO DALL'ING.F.O

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 3944/2026, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. .

Modena li, 25/08/2026

Il Dirigente
BELLENTANI BARBARA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

Contabilità straordinaria

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DELLA SENTENZA N.64/2026 RESA DAL TRIBUNALE DI MODENA A CONCLUSIONE DEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA PROVINCIA DI MODENA IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N.2370/2023 OTTENUTO DALL'ING.F.O

Si esprime il parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 3944/2026 ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. .

Modena li, 25/08/2026

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia
di Modena

Verbale n. 59 del 01/09/2026

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DELLA SENTENZA N.64/2026 RESA DAL TRIBUNALE DI MODENA A CONCLUSIONE DEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA PROVINCIA DI MODENA IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N.2370/2023 OTTENUTO DALL'ING.F.O

CONSIGLIO PROVINCIALE

La delibera di Consiglio n. 59 del 01/09/2026 è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia, per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 10/09/2026

L'incaricato alla pubblicazione
CARPI FRANCESCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)